

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DELL'ATENEO CON I SOGGETTI PARTECIPATI AI SENSI DELL'ART. 67 DEL RAFC

Art. 1

(Ambiti di applicazione)

1. Nel rispetto della disciplina legislativa vigente, dello Statuto di Ateneo e del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il presente regolamento disciplina l'istituzione e la partecipazione dell'Università degli Studi di Perugia ad Associazioni, Fondazioni, Enti, Consorzi e Organismi pubblici o privati.

Art. 2

(Finalità e limiti)

1. L'istituzione e la partecipazione agli enti di cui al precedente art. 1 sono finalizzate alla realizzazione di attività strumentali ai fini istituzionali dell'Ateneo.

2. In nessun caso possono essere deliberate l'istituzione o la partecipazione ad enti, il cui oggetto non sia del tutto compatibile con la vocazione dell'Università, la cui attività possa ledere il prestigio scientifico ed istituzionale dell'Università o che esponano la medesima a rischi economici ulteriori rispetto al capitale sociale.

3. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, ai sensi [dell'art. 3 commi 27 e ss. della L. n. 244/2007](#), l'Università degli Studi di Perugia non può costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in dette società.

Art. 3

(Procedimento)

1. La proposta di istituzione o partecipazione a detti enti deve essere proposta da uno o più Dipartimenti o altra struttura universitaria, sulla quale delibera il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sulla base di un dettagliato piano economico finanziario e di un progetto di sviluppo delle attività poste ad oggetto dell'ente, in cui siano definiti:

- a) l'oggetto, espresso in modo non generico;
- b) gli obiettivi da perseguire ed il rilievo rispetto ai fini istituzionali dell'Università;
- c) l'impegno economico ed organizzativo;
- d) il sistema di amministrazione e la quota di rappresentanza dell'Università negli organi.

2. Gli oneri per l'istituzione o la partecipazione all'ente sono a carico della struttura proponente.

Art. 4

(Designazione dei rappresentanti)

1. Il Rettore designa, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti dell'Università degli Studi di Perugia in enti e organismi esterni.

Art. 5

(Dimissione e recesso)

1. La dimissione della partecipazione e l'esercizio del diritto di recesso nei limiti di legge e statutari sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

2. La dimissione avviene secondo le procedure di evidenza pubblica applicabili ai contratti attivi della pubblica amministrazione. Nel caso in cui lo Statuto dell'ente preveda clausole di gradimento o di prelazione, la dimissione avverrà primariamente in ottemperanza ad esse.

3. La dimissione o l'esercizio del diritto di recesso devono comunque essere deliberati nel caso in cui si riportino perdite tali da mettere a rischio il capitale sottoscritto dall'Università.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di emanazione.